SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 luglio 1995, n. 273.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1995, N. 163

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ».

*All'articolo 3, al comma 1, capoverso 5-*bis, *dopo le parole:* « alla semplificazione » *sono inserite le seguenti:* « e all'accelerazione » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti:* « e ai documenti amministrativi ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis.* - *(Conferenza di servizi).* — 1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente".

ART. 3-*ter.* - *(Rimedi per l'inosservanza dei termini).* — 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione.

2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come

sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

ART. 3-*quater*. - *(Servizio di controllo interno)*. — 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.

3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.

4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito.

5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

7. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro.

ART. 3-*quinquies*. - *(Conclusione di accordi)*. – 1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati" ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-*bis*. - *(Procedura semplificata per studi e progetti)*. – 1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, si applica anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996.

ART. 4 *ter*. - *(Pareri resi dall'Autorità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)*. – 1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

"ART. 8. – 1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.

2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241" ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. - *(Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione)*. – 1. I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439, sono a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il corso ha la durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonché presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale" ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1703):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali (FRATTINI) il 12 maggio 1995.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 maggio 1995, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 maggio 1995.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 maggio 1995.

Esaminato dalla 1ª commissione il 31 maggio, 14, 20 e 27 giugno 1995.

Esaminato in aula e approvato il 28 giugno 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2806):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 luglio 1995, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 luglio 1995.

Esaminato dalla I commissione il 5 luglio 1995.

Esaminato in aula e approvato l'11 luglio 1995.

95G0327

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1995, n. 274.

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di grazia e giustizia, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. In attesa della completa attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, ed in particolare in attesa che la Commissione dell'Unione europea stabilisca in maniera puntuale i criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:

1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;

2) abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta ufficialmente, o comunque ulteriori possibilità di utilizzo non vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;

3) siano utilizzabili per i loro scopi originari;

b) residuo: sostanza o materiale residuale derivante da un processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a riutilizzo;

c) residui pericolosi: i residui che:

1) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i residui non sono classificabili «tossici e nocivi» ai sensi del numero 1);

3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli «T» e/o «F» e/o «T+» e/o «C» e/o «Xn» e/o «Xi» di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose;

d) raccolta: operazione di cernita e/o raggruppamento dei residui;

e) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

f) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attività finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento dove sono stati prodotti;

g) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso l'insediamento produttivo dove le sostanze o i materiali sono prodotti;

h) riutilizzo: operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;

i) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

l) luogo di produzione: uno o più edifici o installazioni collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono attività di produzione.

Art. 3.

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle attività finalizzate al riutilizzo come materia prima di un residuo di produzione effettuate nell'ambito del luogo dove il residuo è prodotto, che si considerano parte integrante della produzione;

b) alle attività di riutilizzo di residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;

c) ai semi lavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;

d) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

e) alle attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

f) ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;

g) ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso, della legge n. 748 del 1984, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». All'articolo 9, comma quinto, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». Per gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.

3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994.

4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994.

5. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.

6. Le modifiche e/o le integrazioni di cui al comma 4 diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto.

Art. 4.

Raccolta e trasporto interni

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto anche marittimo, di residui individuati ai sensi dell'art. 5 destinati al riutilizzo deve, su carta libera, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, annualmente, e comunque trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta il divieto di effettuare le suddette operazioni di raccolta e trasporto.

2. Agli oneri per la tenuta dell'elenco di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti l'attività.

3. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, composizione e quantità del residuo;

c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

d) data e percorso del trasporto;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

4. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

5. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) dei residui inerti purché privi di amianto o di altre sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire, in base alla vigente normativa, un pericolo per la salute o per l'ambiente, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;

c) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;

d) degli scarti delle lavorazioni agro-meccaniche, compresi quelli del verde pubblico o privato, nonché degli scarti delle lavorazioni agro-industriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

6. Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2, nonché all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 15, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa.

Art. 5.

Attività di riutilizzo sottoposte a comunicazione

1. Chiunque intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui agli allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, è tenuto a darne annualmente comunicazione, su carta libera, alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione, alla provincia autonoma o alla provincia delegata, territorialmente competente. La comunicazione è corredata da una relazione, nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, la provincia autonoma o la provincia delegata può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività ed impone la rimozione degli effetti già prodotti. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, verranno stabilite le norme tecniche per la regolamentazione delle attività finalizzate al riutilizzo ai fini della produzione di energia dei residui bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dei residui allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni pesanti petrolifere (Coke di petrolio).

2. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimenti dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente decreto.

3. Agli oneri per la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti le attività.

4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute e dell'ambiente e della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al comma 1.

5. Le attività di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:

a) siano definite per ciascun tipo di attività le norme generali che fissano i tipi dei residui nonché le condizioni alle quali le attività sono sottoposte alla disciplina del presente articolo;

b) siano definite in relazione ai tipi di residui ed ai metodi di trattamento o riutilizzo le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

6. Le attività di riutilizzo dei residui tossici o nocivi o pericolosi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:

a) siano definite le norme generali che fissano i tipi di residui;

b) sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;

c) siano individuati i tipi di attività e le condizioni alle quali l'attività è sottoposta alla disciplina del presente articolo;

d) siano definite, in relazione ai tipi e alle quantità di sostanze pericolose contenute nei residui ed ai metodi di riutilizzo, le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

Art. 6.

Misure di sicurezza e procedure amministrative

1. Alle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonché ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attività, si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.

2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, ove per particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale previste in via generale, vengono definiti gli specifici requisiti di sicurezza ed i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo.

3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attività previste dall'articolo 3 o in relazione alle caratteristiche del residuo.

4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

5. I residui pericolosi i quali non sono indicati nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, o per i quali, se indicati, non sono previsti i limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino a che non sono presi in carico dai soggetti che ne effettuano la trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti tossico-nocivi.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati gli impianti di produzione di energia elettrica e quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonte di energia i residui di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla quantità e alla qualità delle emissioni prodotte ed alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui utilizzati, sono ricompresi nelle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica che non rientrano nelle attività ad inquinamento poco significativo la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nella istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonti di energia derivino variazioni qualitative delle emessioni inquinanti dell'impianto.

Art. 7.

Movimenti trasfrontalieri

1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, i residui importati ai sensi del comma 1, in conformità a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono essere destinati allo stoccaggio e trattamento, anche se effettuati in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero ai sensi dell'articolo 5.

3. Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale indicate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti

la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonché lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 1, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della garanzia finanziaria da prestare per le esportazioni dei residui riutilizzabili e dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93.

6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo. L'autorità di transito è individuata nel Ministero dell'ambiente.

Art. 8.

Autorizzazioni

1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Restano altresì sottoposte al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, le attività relative ai residui derivanti da cicli di produzione e consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.

Art. 9.

Registri di carico e scarico

1. I soggetti che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:

a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;

f) le date di carico e scarico;

g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 5.

3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.

4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei residui destinati al riutilizzo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

Art. 10.

Obbligo di informazione

1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo

alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento del diritto di segreteria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 3, nonché copia della comunicazione di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, ed eventuali aggiornamenti della medesima.

2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed alle rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che possono avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

Controlli

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

Art. 12.

Sanzioni e causa di non punibilità

1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 3, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Nel caso le predette violazioni riguardino residui pericolosi, il massimo della ammenda è aumentato a lire trenta milioni.

2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, ovvero quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento CEE n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, è punito con l'ammenda da lire diecimilioni a lire trentamilioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da 3 mesi a 2 anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.

4. Non è punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

5. Non è altresì punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1.

6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

Art. 14.

Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi

1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o

qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;

b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;

d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza può essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi;

e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. La comunicazione di cui alla lettera *e)* del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera *f)* del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Chiunque effettua lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è escluso dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 15.

Semplificazioni delle attività di smaltimento

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi, nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 1, è tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente ed alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione può chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività e imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali.

4. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

5. I soggetti e le imprese di cui al comma 3 corrispondono all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, un diritto di segreteria annuale, pari a lire centomila. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatoe il Ministro del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di riscossione, di versamento e di aggiornamento di tale somma.

6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

7. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per

conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalità, i requisiti e i diritti per l'iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine della produzione dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti mediante produzione, con idonei interventi di preselezione e di pretrattamento, di combustibile da rifiuti, impiegabile senza pericoli per la salute e per l'ambiente. Gli impianti di termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile.

9. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in base alla componente combustibile e a quella non combustibile.

10. Le regioni favoriscono la realizzazione di idonei sistemi per la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che si produca combustibile da rifiuti con idonee caratteristiche e con qualità tali da non costituire pericolo per la salute e per l'ambiente.

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una stima dei quantitativi di rifiuti affluenti alle discariche, che possano essere utilizzabili dal sistema produttivo, promuove accordi di programma con i soggetti utilizzatori e con le regioni. Le regioni ridefiniscono, nei successivi centottanta giorni, i piani di smaltimento dei rifiuti sulla base degli accordi di programma.

Art. 16.

Modifiche di disposizioni autorizzative

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate anche in data successiva al 1° giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti da parte del Comitato nazionale dello stesso. Le variazioni delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono effettuate dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. I provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.

2. È differito al 1° giugno 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

3. L'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è deliberata, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 5, dalle sezioni regionali, in attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale del predetto Albo. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato può proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ricorso amministrativo al Comitato nazionale.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presentre decreto, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni.

Art. 17.

Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.»;

b) al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: «Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1995.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di

nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.».

2. Le richieste di detassazione o di riduzione di cui al comma 6 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dalla lettera *d)* del comma 1, sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed hanno effetto dall'anno 1995.

3. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*5-bis*. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.

5-ter. Per le superifici superiori a quelle previste nel comma *5-bis* gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'articolo 76, oltre al pagamento della tassa dovuta.

5-quater. Per l'anno 1995, la denuncia relativa alle superfici di cui al comma *5-bis* e le dichiarazioni o, in mancanza, le denunce relative alle superfici di cui al comma *5-ter*, sono presentate entro il 15 ottobre 1995.».

4. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è dovuta la tassa per le superfici di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotti dal comma 3, qualora l'operatore fornisca idonea documentazione sull'effettivo smaltimento a proprie spese dei relativi rifiuti.

5. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

2. Le attività avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, e 9 marzo 1995, n. 66, ovvero delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 5, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di autorizzazione, sulla quale l'autorità competente si pronuncia entro i successivi centoventi giorni.

Art. 19.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sul capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in conto competenza e residui, 7731 in conto residui.

3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

Art. 20.

Disposizioni finali e finanziarie

1. È differito al 31 ottobre 1995 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate, con oneri a totale carico degli enti o società di appartenenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da utilizzare per le comunicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 15, ed ai successivi aggiornamenti, ai fini dell'acquisizione della rilevazione e della elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri omogenei ed uniformi.

3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare nell'anno 1995, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, un contingente di personale nel limite massimo di trenta unità. Al relativo onere, valutato in lire 298 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1996.

5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1996.

6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

7. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: «a comuni, province e comunità montane» sono inserite le seguenti: «e consorzi tra i comuni».

8. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: «Liri-Garigliano e Volturno» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno».

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 2, comma 1)

Elenco dei rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti

(CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI)

Nota introduttiva

1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine « rifiuti » nel modo seguente : « qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ».

2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.

3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.

   Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.

5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti ([1]).

6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.

7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.

8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di « rifiuti pericolosi » disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi ([2]).

([1]) GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.
([2]) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

01 00 00	Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
02 00 00	Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
03 00 00	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
04 00 00	Rifiuti della produzione conciaria e tessile
05 00 00	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 00 00	Rifiuti da processi chimici inorganici
07 00 00	Rifiuti da processi chimici organici
08 00 00	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa
09 00 00	Rifiuti dell'industria fotografica
10 00 00	Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
11 00 00	Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
12 00 00	Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica
13 00 00	Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
14 00 00	Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
15 00 00	Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 00 00	Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
17 00 00	Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
18 00 00	Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
19 00 00	Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
20 00 00	Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

01 00 00 **RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA**

01 01 00 **rifiuti di estrazione di minerali**
01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi

01 02 00 **rifiuti derivanti dal trattamento di minerali**
01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi

01 03 00 **rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**
01 03 01 colle
01 03 02 polveri e rifiuti polverosi
01 03 03 funghi rossi dalla produzione di allumina
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 00 **rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi**
01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto
01 04 02 sabbia e argilla di scarto
01 04 03 polveri e rifiuti polverosi
01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma
01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 00 **fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione**
01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 00 00 **RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA**

02 01 00 **rifiuti delle produzioni primarie**
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti animali
02 01 03 scarti vegetali
02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
02 01 05 rifiuti agrochimici
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 00 **rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale**
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 00 **rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco ; della produzione di conserve alimentari ; della lavorazione del tabacco**
02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02	rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti da separazione con solventi
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 00	**rifiuti della raffinazione dello zucchero**
02 04 01	terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 00	**rifiuti dell'industria lattiero-casearia**
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 00	**rifiuti della pasta e della panificazione**
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 00	**rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**
02 07 01	rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti da trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 00 00	**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI**
03 01 00	**rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 02	segatura
03 01 03	scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 02 00	**rifiuti dei trattamenti conservativi del legno**
03 02 01	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
03 02 04	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 03 00	**rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone**
03 03 01	corteccia
03 03 02	fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
03 03 03	fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
03 03 04	fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 05 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 06	fibra e fanghi di carta
03 03 07	scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti

04 00 00	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
04 01 00	rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
04 01 01	carniccio e frammenti di calce
04 01 02	rifiuti di calcinazione
04 01 03	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi contenenti cromo
04 01 07	fanghi non contenenti cromo
04 01 08	cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
04 01 09	cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 00	rifiuti dell'industria tessile
04 02 01	rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
04 02 02	rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
04 02 03	rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificali o sintetiche
04 02 04	rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
04 02 05	rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
04 02 06	rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
04 02 07	rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
04 02 08	rifiuti da fibre tessili lavorate miste
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
04 02 11	rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 12	rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 13	tinture e pigmenti
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 00 00	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 00	residui oleosi e rifiuti solidi
05 01 01	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
05 01 02	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03	morchie e fondi di serbatoi
05 01 04	fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 05	perdite di olio
05 01 06	fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione
05 01 07	catrami acidi
05 01 08	altri catrami
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 02 00	residui non oleosi e rifiuti solidi
05 02 01	fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
05 02 02	rifiuti da torri di raffreddamento
05 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 03 00	catalizzatori esauriti
05 03 01	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
05 03 02	altri catalizzatori esauriti
05 04 00	filtri di argilla esauriti
05 04 01	filtri di argilla esauriti
05 05 00	rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio
05 05 01	rifiuti contenenti zolfo
05 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 06 00	rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01	catrami acidi
05 06 02	asfalto

05 06 03	altri catrami
05 06 04	rifiuti da torri di raffreddamento
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 07 00	**rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale**
05 07 01	fanghi contenenti mercurio
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 08 00	**rifiuti dalla rigenerazione dell'olio**
05 08 01	filtri di argilla esauriti
05 08 02	catrami acidi
05 08 03	altri catrami
05 08 04	rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
05 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 00 00	**RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI**
06 01 00	**soluzioni acide di scarto**
06 01 01	acido solforoso e solforico
06 01 02	acido cloridrico
06 01 03	acido fluoridrico
06 01 04	acido fosforoso e fosforico
06 01 05	acido nitroso e nitrico
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 02 00	**soluzioni alcaline**
06 02 01	idrossido di calcio
06 02 02	soda (idrossido di sodio)
06 02 03	ammoniaca
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 03 00	**sali e loro soluzioni**
06 03 01	carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02	soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 03	sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04	soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
06 03 05	sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
06 03 06	soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
06 03 07	fosfati e sali solidi collegati
06 03 08	soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
06 03 09	sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
06 03 10	sali solidi contenenti ammonio
06 03 11	sali e soluzioni contenenti cianuri
06 03 12	sali e soluzioni contenenti composti organici
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04 00	**rifiuti contenenti metalli**
06 04 01	ossidi metallici
06 04 02	sali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05 00	**fanghi da trattamento sul posto degli effluenti**
06 05 01	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 06 00	**rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione**
06 06 01	rifiuti contenenti zolfo
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti

06 07 00	**rifiuti da processi chimici degli alogeni**
06 07 01	rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02	carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08 00	**rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio**
06 08 01	rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 09 00	**rifiuti da processi chimici del fosforo**
06 09 01	fosfogesso
06 09 02	scorie contenenti fosforo
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10 00	**rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti**
06 10 01	rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 11 00	**rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti**
06 11 01	gesso dalla produzione di biossido di titanio
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 12 00	**rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori**
06 12 01	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06 12 02	altri catalizzatori esauriti
06 13 00	**rifiuti da altri processi chimici inorganici**
06 13 01	pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06 13 02	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03	nerofumo di gas
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 00 00	**RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
07 01 00	**rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base**
07 01 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
•07 01 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 01 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 01 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 01 06	altri catalizzatori esauriti
07 01 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 01 10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02 00	**rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
07 02 01	soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 02 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 02 06	altri catalizzatori esauriti
07 02 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 02 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)
07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 03 06 altri catalizzatori esauriti
07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 03 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 04 06 altri catalizzatori esauriti
07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 04 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 00 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 05 06 altri catalizzatori esauriti
07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 05 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 06 06 altri catalizzatori esauriti
07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 06 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 07 06 altri catalizzatori esauriti
07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 07 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 07 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 00 00	**RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
08 01 00	**rifiuti da PFFU di pitture e vernici**
08 01 01	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
08 01 02	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
08 01 03	pitture e vernici di scarto a base acquosa
08 01 04	pitture in polvere
08 01 05	pitture e vernici indurite
08 01 06	fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
08 01 07	fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
08 01 08	fanghi di pitture o vernici a base acquosa
08 01 09	rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)
08 01 10	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02 00	**rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 00	**rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa**
08 03 01	inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
08 03 02	inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
08 03 03	inchiostri di scarto a base acquosa
08 03 04	inchiostro essiccato
08 03 05	fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
08 03 06	fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	soluzioni acquose contenenti inchiostro
08 03 09	toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04 00	**rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)**
08 04 01	adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
08 04 02	adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
08 04 03	adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
08 04 04	adesivi e sigillanti induriti
08 04 05	fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
08 04 06	fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
08 04 07	fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
08 04 08	soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
09 00 00	**RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**
09 01 00	**rifiuti dell'industria fotografica**
09 01 01	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03	soluzioni di sviluppo a base solvente
09 01 04	soluzioni di fissaggio
09 01 05	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06	rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
09 01 07	carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 09 macchine fotografiche usa e getta con batterie
09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 00 00 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)
10 01 01 ceneri pesanti
10 01 02 ceneri leggere
10 01 03 ceneri leggere e torba
10 01 04 ceneri leggere di olio
10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09 acido solforico
10 01 10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie
10 02 02 scorie non trasformate
10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05 altri fanghi
10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti

10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 03 scorie
10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05 polvere di allumina
10 03 06 suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
10 03 07 rivestimenti di carbone usati
10 03 08 scorie saline di seconda fusione
10 03 09 scorie nere di seconda fusione
10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 03 11 polveri di gas effluenti da camino
10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03 arsenato di calcio
10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 04 05 altre polveri e particolato
10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 00	**rifiuti della metallurgia termica dello zinco**
10 05 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03	polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 06 00	**rifiuti della metallurgia termica del rame**
10 06 01	scorie (prima e seconda fusione)
10 06 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 03	polveri dai gas effluenti da camino
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 05	rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 06	rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 06 07	rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 07 00	**rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino**
10 07 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 07 06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 08 00	**rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi**
10 08 01	scorie (prima e seconda fusione)
10 08 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03	polveri dai gas effluenti dai camini
10 08 04	altre polveri e particolato
10 08 05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 08 06	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 08 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09 00	**rifiuti della fusione di materiali ferrosi**
10 09 01	forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 02	forme contenenti leganti organici utilizzate
10 09 03	scorie di fusione
10 09 04	polveri di fornace
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10 00	**rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**
10 10 01	forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 10 02	forme contenenti leganti organici utilizzate
10 10 03	scorie di fusione
10 10 04	polveri di fornace
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11 00	**rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**
10 11 01	miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
10 11 02	vetro di scarto
10 11 03	materiali di scarto a base di vetro
10 11 04	polveri dai gas effluenti da camino
10 11 05	altre polveri e particolato
10 11 06	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 11 07	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 11 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti

10 12 00	**rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione**
10 12 01	miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 12 02	polveri dai gas effluenti da camino
10 12 03	altre polveri e particolato
10 12 04	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 12 05	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 12 06	stampi inutilizzabili
10 12 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 13 00	**rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali**
10 13 01	miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 13 02	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
10 13 03	rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
10 13 04	rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
10 13 05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 13 06	altre polveri e particolato
10 13 07	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 13 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 00 00	**RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**
11 01 00	**rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)**
11 01 01	soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
11 01 02	soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
11 01 03	rifiuti contenenti cromo da non cianuri
11 01 04	rifiuti non contenenti cromo e cianuri
11 01 05	soluzioni acide di decapaggio
11 01 06	acidi non specificati altrimenti
11 01 07	alcali non specificati altrimenti
11 01 08	fanghi di fosfatazione
11 02 00	**rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi**
11 02 01	rifiuti da processi idrometallurgici del rame
11 02 02	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 04	fanghi non specificati altrimenti
11 03 00	**rifiuti e fanghi da processi di tempra**
11 03 01	rifiuti contenenti cianuri
11 03 02	altri rifiuti
11 04 00	**altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti**
11 04 01	altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
12 00 00	**RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
12 01 00	**rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)**
12 01 01	limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
12 01 02	altre particelle di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

12 01 04	altre particelle di metalli non ferrosi
12 01 05	particelle di plastica
12 01 06	oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 07	oli eauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 08	emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
12 01 09	emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
12 01 10	oli sintetici per macchinari
12 01 11	fanghi di lavorazione
12 01 12	grassi e cere esauriti
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 02 00	rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)
12 02 01	polvere per sabbiatura esausta
12 02 02	fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
12 02 03	fanghi di lucidatura
12 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 03 00	rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)
12 03 01	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02	rifiuti di sgrassatura a vapore
13 00 00	OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)
13 01 00	oli esauriti da circuiti idraulici e freni
13 01 01	oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
13 01 02	altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
13 01 03	altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
13 01 04	emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05	emulsioni non contenenti composti organici clorurati
13 01 06	oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
13 01 07	altri oli per circuiti idraulici
13 01 08	oli per freni
13 02 00	oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
13 02 01	oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
13 02 02	oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
13 02 03	altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
13 03 00	oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi
13 03 01	oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
13 03 02	altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
13 03 03	oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
13 03 04	oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
13 03 05	oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
13 04 00	oli di cala
13 04 01	oli di cala da navigazione interna
13 04 02	oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03	oli di cala da altre navigazioni
13 05 00	prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01	solidi di separazione olio/acqua
13 05 02	fanghi di separazione olio/acqua
13 05 03	fanghi da collettori
13 05 04	fanghi o emulsioni da dissalatori
13 05 05	altre emulsioni
13 06 00	altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
13 06 01	altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

Codice	Descrizione
14 00 00	**RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 e 08 00 00)**
14 01 00	**rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiature**
14 01 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 01 02	altri solventi alogenati e miscele solventi
14 01 03	altri solventi e miscele solventi
14 01 04	miscele acquose contenenti solventi alogenati
14 01 05	miscele acquose non contenenti solventi alogenati
14 01 06	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 07	fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
14 02 00	**rifiuti dalla pulizia di tessuti**
14 02 01	solventi alogenati e miscele di solventi
14 02 02	miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
14 02 03	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 02 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 03 00	**rifiuti dell'industria elettronica**
14 03 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 03 02	altri solventi alogenati
14 03 03	solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
14 03 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 03 05	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 04 00	**rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol**
14 04 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 04 02	altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 04 03	altri solventi o miscele di solventi
14 04 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 04 05	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 05 00	**rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)**
14 05 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 05 02	altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 05 03	altri solventi e miscele di solventi
14 05 04	fanghi contenenti solventi alogenati
14 05 05	fanghi contenenti altri solventi
15 00 00	**IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
15 01 00	**imballaggi**
15 01 01	carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi in metallo
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in più materiali
15 02 00	**assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi**
15 02 01	assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
16 00 00	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO**
16 01 00	**veicoli fuori uso**
16 01 01	catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
16 01 02	altri catalizzatori sostituiti in veicoli
16 01 03	pneumatici usati
~~16 01 04~~	~~veicoli inutilizzabili~~
16 01 05	parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti

16 02 00	apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01	trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02	altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
16 02 03	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
16 02 04	apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05	altre apparecchiature fuori uso
16 02 06	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
16 02 07	rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
16 02 08	rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00	prodotti fuori specifica
16 03 01	prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02	prodotti fuori specifica organici
16 04 00	rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01	munizioni di scarto
16 04 02	fuochi artificiali di scarto
16 04 03	altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00	gas e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01	gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
16 05 02	altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03	altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
16 06 00	batterie ed accumulatori
16 06 01	accumulatori al piombo
16 06 02	accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03	pile a secco al mercurio
16 06 04	pile alcaline
16 06 05	altre pile ed accumulatori
16 06 06	elettroliti da pile e accumulatori
16 07 00	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)
16 07 01	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16 07 02	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 04	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
16 07 05	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
16 07 07	rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
17 00 00	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
17 01 00	cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramica
17 01 04	materiali da costruzione a base di gesso
17 01 05	materiali da costruzione a base di amianto
17 02 00	legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica

17 03 00	**asfalto, catrame e prodotti catramosi**
17 03 01	asfalto contenente catrame
17 03 02	asfalto (non contenente catrame)
17 03 03	catrame e prodotti catramosi
17 04 00	**metalli (incluse le loro leghe)**
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 08	cavi
17 05 00	**terra e materiali di dragaggio**
17 05 01	terra e rocce
17 05 02	terra di dragaggio
17 06 00	**materiale isolante**
17 06 01	materiali isolanti contenenti amianto
17 06 02	altri materiali isolanti
17 07 00	**rifiuti misti di costruzioni e demolizioni**
17 07 01	rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
18 00 00	**RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)**
18 01 00	**rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini**
18 01 01	oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue
18 01 03	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 01 04	rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)
18 01 05	sostanze chimiche e medicinali di scarto
18 02 00	**rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**
18 02 01	oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 02 02	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 02 03	rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 02 04	sostanze chimiche di scarto
19 00 00	**RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA**
19 01 00	**rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni**
19 01 01	ceneri pesanti e scorie
19 01 02	materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
19 01 03	ceneri leggere
19 01 04	polveri di caldaia
19 01 05	residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
19 01 06	acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
19 01 07	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
19 01 08	rifiuti di pirolisi
19 01 09	catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox
19 01 10	carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti

19 02 00	**rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**
19 02 01	fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
19 02 02	miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
19 03 00	**rifiuti stabilizzati/solidificati**
19 03 01	rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
19 03 02	rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici
19 03 03	rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
19 04 00	**rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione**
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 04 02	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
19 04 03	fase solida non vetrificata
19 04 04	rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 00	**rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi**
19 05 01	frazione non composta di rifiuti urbani e simili
19 05 02	frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
19 05 03	composti fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06 00	**rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti**
19 06 01	fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
19 06 02	fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07 00	**percolato di discarica**
19 07 01	percolato di discariche
19 08 00	**rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti**
19 08 01	mondiglia
19 08 02	rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
19 08 03	grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 04	fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
19 08 05	fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06	resine di scambio ionico sature od esauste
19 08 07	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 00	**rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale**
19 09 01	rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 02	fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
19 09 03	fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine di scambio ionico sature od esauste
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
20 00 00	**RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**
20 01 00	**raccolta differenziata**
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 03	plastica (piccole dimensioni)
20 01 04	altri tipi di plastica
20 01 05	metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 06	altri tipi di metallo
20 01 07	legno
20 01 08	rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

20 01 09	oli e grassi
20 01 10	abiti
20 01 11	prodotti tessili
20 01 12	vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13	solventi
20 01 14	acidi
20 01 15	rifiuti alcalini
20 01 16	detergenti
20 01 17	prodotti fotochimici
20 01 18	medicinali
20 01 19	pesticidi
20 01 20	batterie e pile
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22	aerosol
20 01 23	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24	apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00	**rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**
20 02 01	rifiuti compostabili
20 02 02	terreno e rocce
20 02 03	altri rifiuti non compostabili
20 03 00	**altri rifiuti urbani**
20 03 01	rifiuti urbani misti
20 03 02	rifiuti di mercati
20 03 03	residui di pulizia delle strade
20 03 04	fanghi di serbatoi settici
20 03 05	veicoli fuori uso

95G0313

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1995, n. 275.

Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare per l'imminente periodo estivo le strutture dell'amministrazione statale impegnate a fronteggiare gli eventuali incendi boschivi sul territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 40 miliardi, per le esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL - 215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.

2. Per l'attivazione di lavori socialmente utili, di supporto all'attività di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza del Corpo forestale dello Stato, sono utilizzati i lavoratori, di cui al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232. A tal fine è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 1,5 miliardi.

3. Per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - finalizzate anche alla sperimentazione ed alla acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alla utilizzazione delle associazioni di volontariato, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 3,5 miliardi.

Art. 2.

1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalla normativa vigente, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 30 miliardi cui si provvede mediante riduzione di lire 27 miliardi e di lire 3 miliardi, rispettivamente degli stanziamenti dei capitoli 2995 e 2996 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

2. Per l'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, nonché per la gestione dei nuclei di elicotteri in dotazione al Ministero dell'interno necessari a fronteggiare gli incendi boschivi è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 8 miliardi.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'interno, per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti disponibilità, di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese.

2. Le regioni provvederanno a versare gli importi previsti dalle convenzioni su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 4.

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, dopo le parole: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «, il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette».

Art. 5.

1. Al fine di consentire alle regioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la consegna dei lavori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio, il termine ivi previsto è fissato al 30 settembre 1995.

Art. 6.

1. All'onere di lire 53 miliardi per l'anno 1995 derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello relativo all'articolo 2, comma 1, si provvede, quanto a lire 34 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1995 e, quanto a lire 19 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando per lire 16,740 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 2,260 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0314

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1995.

Delega al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Franco Barberi delle funzioni di promozione e coordinamento delle attività inerenti ai servizi tecnici nazionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1995 con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità di delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Franco Barberi, l'esercizio delle funzioni di promozione e coordinamento delle attività inerenti sul funzionamento dei servizi tecnici nazionali;

Decreta:

Fatte salve le attribuzioni del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e le competenze di ordine amministrativo, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Franco Barberi è delegto ad esercitare le funzioni di promozione e coordinamento delle attività inerenti al funzionamento dei servizi tecnici nazionali, avvalendosi, per l'adozione degli atti relativi, del dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 giugno 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 175

95A3954

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 17 marzo 1995.

Approvazione delle linee direttrici dell'attività promozionale 1996.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 gennaio 1946, n. 12, concernente le «Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero»;

Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71, recante: «Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane»;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante: «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, concernente: «Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito nella legge 28 ottobre 1994, n. 600, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Ritenuta l'esigenza di emanare le linee direttrici dell'attività promozionale per il 1996;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee direttrici dell'attività promozionale pubblica per il 1996, riportate in allegato. Dette linee direttrici sono trasmesse all'ICE, ai fini previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Esse costituiscono, inoltre, atto di indirizzo e di orientamento dell'attività promozionale svolta all'estero dagli enti pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 marzo 1995

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1995
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 17

ALLEGATO

DIRETTIVE SULL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE 1996

Quadro generale.

1) Secondo le ultime previsioni OCSE, nel 1996 gli esportatori dovrebbero poter operare in un contesto economico mondiale in netta e generalizzata crescita. Il tasso medio di crescita del PIL dei Paesi OCSE dovrebbe essere del 3%, risultato di un andamento omogeneo di tutte le economie (Giappone 2,5%, U.E. 3,1%, Stati Uniti 3,1%).

Il positivo trend delle economie dovrebbe accompagnarsi ad un significativo incremento del commercio mondiale, il cui tasso di crescita è stato valutato dall'OCSE all'8,9% nel '94, all'8,2% nel '95 ed al 7,8% nel '96.

A trainare ulteriormente lo sviluppo degli scambi internazionali saranno principalmente i Paesi emergenti, le cui esportazioni per il 1995 vengono accreditate di un aumento del 10%, tasso che conferma l'andamento del 1994.

Il Sud-Est Asiatico confermerà la propria posizione di leader della crescita mondiale. Qualche incertezza grava sul panorama economico dei Paesi del Pacifico e dell'America Latina, dopo il brusco capovolgimento finanziario registrato in Messico.

In sintesi, le potenzialità presenti sui mercati internazionali sono notevoli, sia in termini di cooperazione che di esportazione.

Gli accordi intervenuti in sede GATT, fra cui la costituzione dell'OMC (Organizzazione Mondiale del commercio), dovrebbero evitare l'esplosione di guerre commerciali e favorire un libero dispiegamento delle capacità di competizione di ciascuno.

È, pertanto, imperativo per l'Italia sfruttare la positiva fase congiunturale e la recuperata competitività per consolidare e qualificare la propria presenza all'estero. Occorre investire in strutture di servizi ed in marketing, per rendere fisiologico il concetto di internazionalizzazione anche per le imprese sospinte sui mercati esteri dalla recente crisi. D'altro canto, è necessario rafforzare la posizione e l'immagine del nostro Paese nei nuovi mercati.

L'obiettivo principale dell'attività promozionale 1996 sarà, pertanto, quello di creare un ambiente estero fertile per le nostre esportazioni e per l'insediamento durevole delle imprese.

A tal fine, è necessario favorire l'internazionalizzazione delle nostre imprese, specie piccole e medie, perché possano cogliere le opportunità offerte dall'attività promozionale stessa.

2) L'attività promozionale pubblica del 1996, quindi, sarà ispirata a due strategie principali.

La prima è fondata sulla valorizzazione concreta delle indicazioni provenienti dalle realtà locali.

Le esigenze emergenti a livello regionale e dai bacini produttivi dovranno costituire i tratti principali del disegno promozionale nazionale, che sarà articolato in modo da favorire quanto più possibile il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare riferimento alle PMI.

La seconda linea strategica è data dal proposito di «avvicinare» alle imprese gli strumenti nazionali di rafforzamento della competitività.

Questo principio, ispiratore del nuovo disegno di riforma dell'ICE, dovrà comportare anche innovazioni strutturali che consentano alle imprese di usufruire in loco dei servizi pubblici di informazione, di formazione, di assistenza, nonché di quelli assicurativi e finanziari.

La necessità di «fare sistema» rende, infatti, essenziale che le Istituzioni e le imprese possano presentarsi all'estero con «pacchetti» comprendenti anche i finanziamenti agevolati e l'assicurazione dei crediti all'esportazione. Dalla possibilità di utilizzare tali strumenti

dipende, infatti, il concreto seguito commerciale ottenibile dentro la cornice delineata con l'attività promozionale. A tal fine risponde anche l'intenzione di costituire, presso i capoluoghi regionali più importanti e nelle sedi estere prioritarie, sportelli polifunzionali, ove le imprese possano trovare risposta alle richieste di servizi, utili per affrontare la sfida internazionale.

Nell'ambito del quadro strategico suindicato a valenza pluriennale, il Ministero del commercio con l'estero emana le direttive cui deve conformarsi il programma promozionale annuale.

Laddove consentito dalla variabilità del panorama internazionale e dalle norme di contabilità, si cercherà di estendere ad un arco triennale la stessa programmazione delle iniziative.

3) Il compito di indirizzo e di coordinamento del Ministero si esplicherà, inoltre, in fattivi interventi e proposte di collaborazione con regioni, camere di commercio, associazioni di categoria ed altre realtà locali, da inserire in specifici «accordi di programma», finanziati con i fondi del programma promozionale.

In particolare, gli «accordi di programma» dovranno essere anche uno strumento che faciliterà lo snellimento delle procedure di autorizzazione delle iniziative che gli enti locali intendono realizzare all'estero. Infatti, la partecipazione attiva di rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero al coordinamento della promozione a livello regionale e l'inserimento delle singole iniziative in un quadro nazionale dovrebbero rendere pressoché automatico il successivo assenso alla loro realizzazione.

La stessa gestione delle agevolazioni di competenza diretta del Ministero sarà attuata in una visione unitaria di tutti gli strumenti di sostegno del processo di internazionalizzazione: legge n. 1083/1954: contributi ad enti, istituti e associazioni per specifiche iniziative promozionali; legge n. 83/1989: contributi annuali ai consorzi export; legge n. 394/1981: finaziamenti agevolati di programmi di penetrazione commerciale all'estero; legge n. 304/1990, art. 2: contributi per la realizzazione di progetti-pilota da parte di imprese agroalimentari; legge n. 304/1990, art. 3: finanziamenti delle spese di partecipazione a gare internazionali; interventi comunitari in favore delle PMI (Phare: sviluppo economico e sociale nei Paesi dell'Europa dell'Est; Tacis: assistenza tecnica ai Paesi C.S.I.).

Direttive 1996.

4) Coerente con l'impostazione strategica appare, pertanto, l'esaltazione della funzione di collegamento fra «Centro» e realtà locali. Tutti gli attori (regioni, centri esteri, camere di commercio, enti fiera, associazioni di categoria) dovrebbero cogliere gli aspetti e gli interessi comuni risultanti da un confronto collettivo di programmi e di risorse. La loro integrazione consentirebbe di perseguire più efficacemente l'obiettivo di accrescere la competitività del sistema-Paese.

Il collegamento deve esplicarsi in modo da permettere la completa espressione delle vitali energie esistenti in «periferia», inserendole in un organico ed unitario quadro che accresca il valore aggiunto delle singole iniziative e la loro ricaduta commerciale.

In sintesi, la flessibilità operativa, da un lato, deve ottimizzare il ricorso alle varie professionalità presenti sul mercato e, dall'altro, deve rendere incisivo l'intervento delle imprese nelle decisioni riguardanti tipologie, tempi e modalità della «promotion».

5) Come indicato, l'obiettivo preminente del programma promozionale 1996 dovrà, quindi, essere quello di favorire il consolidamento e la qualificazione della presenza delle imprese italiane, specie piccole e medie, sui mercati esteri.

L'impiego coordinato delle risorse disponibili e l'utilizzo di collaudate organizzazioni locali dovrà ridurre il deficit di servizi che impedisce a molte piccole e medie imprese, produttrici di beni e servizi concorrenziali, di operare con l'estero.

Su queste finalità sarà tarato anche l'intervento finanziario pubblico, che verrà, di conseguenza, modulato in modo da incentivare le imprese ad operare anche nei mercati più difficili ed a partecipare ad iniziative promozionali che comportino ritorni economici a medio-lungo termine.

6) Il piano promozionale dovrà prendere in considerazione vari aspetti:

esigenze manifestate, a livello locale, dagli enti e dalle imprese. Tali istanze saranno, quindi, poste in correlazione con gli input di mercato, trasmessi dalle Ambasciate, dagli uffici ICE, dalle camere di commercio italiane all'estero e dalle risultanze che emergeranno dai vari Convegni d'area;

opportunità di consultare preventivamente anche le Associazioni della distribuzione estera dei settori che maggiormente interessano le nostre esportazioni. Tale azione risponde all'esigenza di rendere i distributori esteri più partecipi e cointeressati alle strategie promozionali e commerciali dell'Italia e delle sue imprese.

Tali contatti dovranno consentire di indicare alle imprese come impadronirsi meglio del modo di «fare business» nei singoli Paesi ed entrare nei meccanismi organizzativi della distribuzione estera;

utilità di sviluppare sui distributori un'opera di persuasione per esaltare l'affidabilità delle nostre produzioni. L'attività relazionale dovrà, in particolare, mirare a ribadire che l'affidabilità del prodotto italiano è frutto di flessibilità, di laboriosità, di capacità e di innovazione tecnologica. I distributori — con i quali si dovrà cercare di sviluppare ogni forma di collaborazione — dovranno, infatti, essere i principali, interessati «testimoni» del prodotto italiano sui mercati esteri;

un'accentuazione particolare dovrà essere posta sulla promozione di prodotti ad elevata tecnologia, esaltando anche il valore innovativo inserito in molti prodotti cosiddetti «maturi»;

i programmi promozionali dovranno evidenziare, tra l'altro, le produzioni e le aziende che abbiano ottenuto una certificazione di qualità. Inoltre, dato il peso che ha acquisito tale certificazione, sotto il profilo della competitività, è opportuno incentivare l'azione degli Enti predisposti al rilascio di dette certificazioni;

i dati relativi agli scambi con l'estero mostrano un crescente peso della voce servizi sulla bilancia dei pagamenti. Appare di conseguenza opportuno elaborare un progetto promozionale specificamente mirato sui servizi. Non ci si riferisce soltanto alla promozione turistica, pur importante, ma ad altre capacità quali: progettazione, consulenze nei settori dell'industria, delle infrastrutture, dell'architettura, dell'urbanistica, del recupero urbano, del restauro, degli scavi archeologici;

l'importanza assunta dalla funzione di trading deve portare all'elaborazione di un progetto promozionale mirato all'esplorazione di canali nuovi, sui quali costruire percorsi privilegiati per le esportazioni italiane. In tale ottica dovranno essere considerate le possibilità offerte dal franchising, dalla valorizzazione dei contatti dovuti anche ai rapporti con gli importatori, spesso fonte di potenziale interesse ad essere anche esportatori, sia in Italia che all'estero;

alla stessa logica risponde l'esigenza di rafforzare l'impegno promozionale in favore dell'artigianato, della subfornitura e delle imprese che producono in «private label». La produzione per conto di distributori e di marchi affermati, pur non essendo una via per affermarsi sul mercato, consente a molte piccole imprese di integrare le proprie produzioni e di contribuire all'abbattimento dei costi, grazie al maggior utilizzo degli impianti e della mano d'opera;

la crescente importanza acquisita dalla grande distribuzione implica un'intensificazione di eventi collaterali di natura culturale, artistica e delle manifestazioni che coinvolgono la ristorazione. Queste forme di integrazione promozionale, peraltro già validamente attuate dall'ICE, dovranno essere realizzate in particolare nei mercati nuovi per amplificare l'impatto delle «settimane italiane» e per alimentare una domanda continuativa di nostri prodotti;

la maggiore sofisticazione dei consumatori in campo agroalimentare ha portato ad un notevole successo i prodotti tipici italiani, trainati anche dall'affermarsi dei canoni dietetici della cucina mediterranea. In tale contesto, considerati i minori fondi promozionali disponibili nel bilancio del Ministero delle risorse agricole, sarà necessario attivare, sui fondi del Ministero del commercio con l'estero, un'attività promozionale e di assistenza in favore delle nostre produzioni agroalimentari, utilizzando anche la catena di ristoranti italiani e le organizzazioni delle Comunità italiane all'estero;

un particolare impulso dovrà essere dato all'attività promozionale e di assistenza (anche mediante l'organizzazione di servizi logistici) in favore delle imprese del Mezzogiorno per accrescere la loro possibilità di inserimento diretto nei flussi di esportazione.

Nell'organizzazione delle iniziative in favore delle imprese meridionali, gli interventi pubblici dovranno essere attentamente mirati all'individuazione delle realtà locali che presentino potenzialità non adeguatamente sfruttate, di intrattenere proficui contatti con l'estero. È necessario, in particolare, valorizzare le specificità del Mezzogiorno (turismo, agroalimentare, artigianato, tecnologie) per il perseguimento di finalità che non siano già ricomprese in programmi settoriali nazionali;

parallelamente, dovranno essere adeguate le strutture operative ICE, che «in loco» dovranno svolgere, in maniera più incisiva, un'opera di sensibilizzazione e di supporto delle imprese.

Aree prioritarie.

7) Sotto il profilo geografico, in linea con il proposito di dare proiezione pluriennale alle scelte promozionali, si confermano sostanzialmente per il 1996, le priorità già indicate per il 1995.

In base alle previsioni degli Istituti economici più accreditati, allo stato attuale, non sembrano infatti emergere fenomeni suscettibili di stravolgere i parametri che hanno portato a privilegiare: il Sud Est Asiatico, la Cina, l'India, taluni Paesi dell'America Latina ed alcuni nuovi mercati.

Per quanto riguarda l'Unione europea e gli Stati Uniti, occorrerà tenere conto delle situazioni economiche differenziate che si presentano e privilegiare, per quanto riguarda l'Unione europea, i nuovi Paesi aderenti ed i Paesi minori e, per gli U.S.A., la «provincia».

Le priorità dei singoli Paesi devono essere lette anche nel quadro della regionalizzazione degli scambi, che vede l'affermazione di zone di libero scambio quali (oltre, ovviamente, all'U.E. - Unione Europea - divenuto un mercato unico) il NAFTA (North America Free Trade Association), il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay) e l'APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), oltre a Paesi in situazioni particolari: Sud Africa e Medio Oriente.

La comunanza di lingua, di tradizioni e di interessi, sulla quale fanno leva questi «trading blocks», si risolve, infatti, in una spinta «interna» allo sviluppo dei commerci mondiali, trainati dall'impulso multilaterale derivante dai recenti accordi GATT e dalla stessa costituzione dell'O.M.C. (Organizzazione mondiale per il commercio).

Tipologie promozionali.

8) A proposito della scelta del tipo di attività promozionale da privilegiare nel 1996, appare opportuno fare una breve riflessione.

La forte crescita delle esportazioni negli ultimi due anni ha comportato, da un lato, l'affacciarsi, per la prima volta, sui mercati internazionali di molte nostre piccole e medie imprese e, dall'altro, l'apertura, per molti nostri prodotti, di nuovi mercati di sbocco.

Si tratta di un fenomeno che impone di esaminare la validità degli strumenti promozionali (fiere, missioni, indagini, formazione, ecc.) non sotto un profilo tecnico, ma in relazione alla natura dei soggetti (nuove PMI) ed alla tipologia delle produzioni (merci, beni immateriali, servizi, ecc.).

Il ricorso ai diversi strumenti promozionali è, quindi, da valutare in relazione alla loro capacità di evitare che questi nuovi soggetti, una volta eroso l'attuale vantaggio competitivo, siano costretti a ritirarsi dal commercio con l'estero. Analogo obiettivo occorre porsi per radicare la presenza delle nostre imprese nei mercati di nuova acquisizione.

Sul piano propositivo, si segnala, pertanto, l'esigenza di utilizzare l'intervento finanziario pubblico, non solo per incentivare la prospezione di nuovi mercati, ma anche per assicurare un adeguato ricambio dei beneficiari delle iniziative promozionali pubbliche in funzione del tipo di strumento (fiere, missioni, campagne pubblicitarie, ecc.).

9) Più in particolare, occorre osservare che:

Le fiere internazionali e le mostre autonome costituiscono la tipologia promozionale prevalente fra le iniziative ora realizzate dall'ICE. Tuttavia, affinché lo strumento fieristico conservi piena attualità è necessario modulare l'intervento finanziario pubblico in funzione dei mercati, dei settori merceologici e della dimensione delle imprese, nonché dei tempi di ritorno degli investimenti promozionali. Le fiere, infatti, restano uno strumento sicuramente valido per le piccole imprese in quanto per queste ultime la fiera rappresenta il primo contatto diretto con i mercati esteri.

La selezione e la preparazione delle PMI alle manifestazioni dovrebbero però essere più accurate anche al fine di ammettere alle iniziative promozionali le imprese in grado di trarre congrui ritorni dalla spesa promozionale. Per le imprese ritenute non ancora pronte per la partecipazione alle singole azioni promozionali dovranno invece, essere effettuati specifici interventi di formazione e di sostegno. Inoltre, si richiede, da un lato, un maggiore coordinamento, anche sotto il profilo finanziario, della loro partecipazione alle fiere tramite i consorzi export, le regioni, i centri esteri e, dall'altro, la prestazione di servizi aggiuntivi (informazione, logistica, contatti in loco) ben mirati, spesso di maggiore efficacia rispetto al contributo finanziario alla semplice partecipazione.

Con specifico riferimento alle piccole imprese, inoltre, l'ICE dovrà assicurare una tempestiva e chiara informazione in merito ai tempi, alla natura delle iniziative e ai servizi offerti nelle fiere in modo che avvenga già a monte un'autonoma selezione dei richiedenti.

Nell'ottica di una maggiore diversificazione delle iniziative, nel 1996 saranno incrementate le missioni di operatori esteri in Italia, non solo in relazione all'esigenza di accrescere la partecipazione alle fiere italiane, ma anche per il citato scopo di intensificare i contatti con la distribuzione estera.

Appare, a tal proposito, utile dare concreta attuazione a forme promozionali che integrino gli aspetti commerciali con quelli culturali, turistici, gastronomici. Le missioni degli operatori, giornalisti, ecc., in collaborazione con regioni, comuni, associazioni di categoria, devono essere arricchite con visite organizzate ai bacini produttivi, a importanti monumenti, a zone tipiche di produzione enoalimentare.

L'obiettivo di puntare su una promozione integrata è quello di investire e di far leva sui tratti positivi dell'immagine Italia, facendoli conoscere e rendendoli visibili anche negli ambienti economici.

Nella stessa logica dovrà essere ricercato il collegamento fra iniziative commerciali e iniziative di immagine e grandi eventi.

La promozione dell'immagine-Paese dovrà avvalersi anche delle organizzazioni gestite dalle Comunità italiane all'estero e cointeressare altri organismi, quali la RAI, l'Alitalia, l'Enit e le locali camere di commercio.

Fra le iniziative, grande valenza promozionale si attribuisce all'attività di formazione, alla quale viene riconosciuta la triplice funzione di conoscenza dell'Italia, di formazione manageriale e di formazione tecnico-professionale. Essa è ritenuta, unitamente ai servizi reali alle imprese ed ai sostegni finanziari, fra i fattori cruciali che accrescono la competitività di lungo periodo.

Si intende, quindi, intensificare l'attività di formazione delle imprese, con particolare riguardo alle PMI, ricercando, a livello locale, il raccordo con gli interventi di sostegno dell'imprenditoria giovanile, delle imprese minori e dell'innovazione tecnologica e della stessa formazione giovani e formazione internazionale.

La primaria importanza attribuita alla formazione delle imprese minori è dovuta alla convinzione che essa costituisce la via per far raggiungere alle imprese la dimensione culturale idonea ad affrontare i mercati esteri senza attendere una parallela espansione strutturale. La formazione delle PMI ha una rilevanza economica speciale nel Mezzogiorno, che incontra grosse difficoltà ad inserirsi direttamente nei flussi esportativi.

L'attività di formazione manageriale e tecnico-professionale sarà realizzata in collaborazione con le associazioni di categoria, avvalendosi anche di università, istituti e società specializzate. Essa dovrà essere svolta anche in favore di tecnici e quadri intermedi esteri, nonché — nell'ottica del collegamento commercio/turismo/gastronomia — di cuochi ed eventualmente di agenti turistici esteri.

Un'ulteriore sinergia dovrà essere ricercata mediante un utilizzo coordinato degli interventi nazionali e degli strumenti comunitari di sostegno delle PMI (Europartenariato, Phare, Jopp, Ecip, Marketplace ecc.).

Infine, si richiama l'esigenza di integrare il programma promozionale nazionale con quello della Commissione CEE, che, seppur di importo limitato, è fortemente indicativo delle priorità promozionali dei Paesi della U.E.

Settori produttivi.

10) Un progetto promozionale, diversificato a seconda dei mercati di sbocco dovrà essere elaborato per promuovere le produzioni artigiane italiane, con idonee azioni di supporto alla commercializzazione, fase che trova spesso impreparate le imprese del comparto.

Analogamente, l'allargamento dei mercati deve essere occasione per favorire la diversificazione degli sbocchi anche per le aziende operanti nella subfornitura.

In campo agricolo occorre evitare promozioni generiche e mirare alla valorizzazione delle produzioni nazionali tipiche, oltreché sul richiamo degli «archetipi» (pasta, riso). In particolare, l'ICE dovrà concorrere alla definizione di disciplinari di produzione, alla creazione di marchi di qualità, di marchi di origine, ed alla loro promozione sui mercati.

Il binomio qualità-tipicità deve diventare il vero punto di forza della produzione dei nostri prodotti agroalimentari. Essi, infatti, a seguito dell'abbattimento delle difese e dei sostegni della politica agricola comune, conseguenti agli accordi dell'Uruguay Round, devono essere in grado di competere, a tutto orizzonte, sul piano mondiale.

11) Un'analisi dei dati di commercio estero incrociati per settore/Paese mostra l'esistenza di spazi di mercato non ancora adeguatamente sfruttati.

Nella logica più volte richiamata, di articolare l'attività promozionale a scacchiera, è opportuno immaginare una combinazione selezionata e coerente di mercati/strumenti/settori che porti ad ottimizzare i risultati.

Appare utile, in tale quadro, cercare di ipotizzare progetti promozionali centrati su bacini produttivi, come fucina di esaltazione della competitività delle singole imprese. Non si tratta di incentivazione dei localismi, ma di promozione di «filiere».

L'esigenza di riduzione e di ottimizzazione della spesa pubblica, nonché l'accresciuta concorrenza internazionale, costituiscono i vincoli/obiettivo con i quali deve misurarsi anche l'attività promozionale all'estero.

In tale ottica, il Ministero ha già avviato una diffusa operazione di cambiamento delle procedure di gestione degli strumenti di sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese.

Si è voluto orientare meglio la gestione dei fondi pubblici sui risultati dell'intervento. A tal fine i risultati sono sottoposti a specifici controlli. L'attività di verifica, tra l'altro, migliora le capacità di indirizzare i fondi pubblici verso le realizzazioni e le finalità previste dalla legge. Perché tale obiettivo sia validamente perseguito occorre, però, anche un cambiamento culturale non solo all'interno dell'amministrazione ma anche da parte delle imprese, a cui d'altro canto si intende assicurare la massima trasparenza ed assistenza.

Pertanto, il programma promozionale pubblico non deve risolversi in una ripetitiva destinazione di fondi, ma configurarsi come una leva modulare in grado di attivare e di convogliare risorse e strumenti nazionali, regionali e comunitari verso gli obiettivi definiti con le rappresentanze delle imprese e delle altre amministrazioni interessate.

In coerenza con le linee indicate, la ripartizione geografica e settoriale delle risorse, rapportata allo stanziamento complessivo del programma 1996, dovrà essere, orientativamente, la seguente:

Aree	1996
Unione Europea	17%
Europa Centro Orientale	9%
Altri Paesi dell'Europa	2%
Nord America	18%
America Latina	9%
Giappone	10%
Sud-Est Asiatico e Cina	15%
Medio Oriente ed altri Paesi Asiatici	10%
Africa ed Oceania	3%
Italia/Mondo	7%

SETTORI

Agroalimentare (13%).

Prodotti dell'agricoltura, zootecnia, selvicoltura, pesca e caccia; industrie alimentari e affini; tabacco.

Moda/persona/tempo libero (19%).

Industrie tessili e del vestiario e affini; industrie delle calzature, pelli, cuoio e accessori; gioielleria, oreficeria, argenteria, coralli e cammei; attrezzature, articoli e abbigliamento per sport e campeggio; giochi e giocattoli; strumenti musicali; articoli da regalo per la persona; profumeria, cosmetica e bigiotteria; occhialeria; editoria; arte.

Casa/ufficio (11%).

Industrie del legno, arredamento, illuminazione, tessuti per arredamento, disegno industriale.

Materiali da costruzione, marmi, prodotti lapidei, piastrelle, area bagno.

Artigianato, oggetti artistici, carta, cartotecnica, cancelleria; articoli da regalo per la casa, casalinghi, piccoli elettrodomestici.

Meccanica strumentale/metallurgia/meccanica di consumo/elettronica e ambiente (47%).

Meccanica strumentale, macchine utensili; robotica; metallurgia; grandi lavori; movimentazione industriale; elettronica, componenti elettronici, impianti di energia elettrica; elettrodomestici; cine-foto-ottica; telecomunicazioni e informatica; attrezzature per discoteche, per alberghi e per comunità; difesa; sicurezza; circuiti stampati; ferramenta; industrie estrattive e similari; energie alternative; tecnologie e prodotti per difesa ambientale; macchine per la pulizia industriale; subfornitura; mezzi di trasporto, parti e accessori; macchine agricole, per zootecnia, movimento terra, edili e stradali; cantieristica navale; grandi motori; macchine ricostruzione pneumatici; attrezzature per autofficine e stazioni di servizio; apparecchiature oleodinamiche e pneumatiche; organi di trasmissione e ingranaggi.

Chimica e farmaceutica (2%).

Industrie chimiche ed affini, farmaceutica, medicale, ospedaliero.

Plurisettoriale e varie (8%).

Formazione; collaborazione industriale, import promotion e countertrade; manifestazioni presso la grande distribuzione; fiere campionarie; attività che interessano settori di diversi sistemi.

12) L'espandersi delle relazioni internazionali obbliga le imprese a programmare accuratamente l'intensa attività all'estero. È di conseguenza, forte l'esigenza di dare la massima certezza possibile alle iniziative e ai relativi tempi di realizzazione indicati nel programma promozionale.

Tale necessità discende anche dalla posizione assunta dagli organi di controllo, che, in occasione dell'esame preventivo del programma promozionale 1995, hanno fatto presente che le somme non utilizzate nell'anno successivo a quello di stanziamento restano disponibili a condizione che siano impegnate entro l'anno stesso.

95A3962

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 giugno 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Altipiani», in Torvaianica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1984 con il quale la società cooperativa edilizia «Altipiani», con sede in Torvaianica (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Giovanni Zacà ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1985 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il prof. Alberto Cavalieri, in sostituzione del dott. Giovanni Zacà, che non aveva accettato l'incarico;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993 con il quale e stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Novario, in sostituzione del prof. Alberto Cavalieri, revocato dall'incarico;

Vista la nota dell'8 ottobre 1993 con la quale il dott. Antonio Novario comunicava di non accettare l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Antonio Novario nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Carlo Di Noto, nato a Roma, il 7 febbraio 1950 e residente a Roma via Ariodante Fabretti n. 5, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Altipiani», con sede in Torvaianica (Roma), gia sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 5 dicembre 1984, in sostituzione del dott. Antonio Novario, che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3958

DECRETO 13 giugno 1995.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.I.M. - Cooperativa edile industriale meridionale», in Melito Porto Salvo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria nei confronti della società cooperativa «C.E.I.M. - Cooperativa edile industriale meridionale», con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Tenuto conto che il comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E.I.M. - Cooperativa edile industriale meridionale», con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Nicola Comi, in data 28 maggio 1986, rep. n. 431/207, reg. soc. 166/86 del tribunale di Reggio Calabria, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Trovato Pagano Roberto Natale, nato a Casablanca (Marocco), il 10 febbraio 1961 e residente in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto, n. 33, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3959

DECRETO 13 giugno 1995.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «XX Secolo», in Rieti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione del commissario governativo, dott. Giuseppe Tedesco, si rileva che la società cooperativa edilizia «XX Secolo», con sede in Rieti, si trova nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «XX Secolo», con sede in Rieti, costituita per rogito notaio Angelo Gianfelice, in data 10 aprile 1970, rep. n. 27790/7391, reg. soc. n. 749 tribunale di Rieti, è sciolta ai sensi degli artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Carlo Carbone, nato a Roma il 3 settembre 1962 e residente in Roma, in via Circonvallazione Clodia n. 80, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3960

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 giugno 1995.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 10,875%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 22,875 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 19 giugno 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU

95A3961

DECRETO 7 luglio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 giugno 1995 è pari a 67.843 miliardi;

Decreta:

Per il 14 luglio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 ottobre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 luglio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A4014

DECRETO 7 luglio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 giugno 1995 è pari a 67.843 miliardi;

Decreta:

Per il 14 luglio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 luglio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A4015

DECRETO 7 luglio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, dêl decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 giugno 1995 è pari a 67.843 miliardi;

Decreta:

Per il 14 luglio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 luglio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 luglio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A4016

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio I.V.A. di Trento nel periodo dal 2 al 5 maggio 1995 per il trasferimento dell'ufficio in altra sede;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia, sezione staccata di Agrigento, e ufficio del registro di Agrigento in data 27 maggio 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Poggibonsi in data 29 maggio 1995 (dalle ore 11,30 alle ore 13,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

commissione tributaria di primo grado di Mistretta nei giorni 2 e 3 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia, sezione staccata di Messina, nei giorni 8 e 9 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Trentino-Alto Adige:

ufficio I.V.A. di Trento nel periodo dal 2 al 5 maggio 1995.

Regione Toscana:

ufficio del registro di Poggibonsi in data 29 maggio 1995.

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Agrigento, e ufficio del registro di Agrigento in data 27 maggio 1995;

commissione tributaria di primo grado di Mistretta nei giorni 2 e 3 giugno 1995;

direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Messina, nei giorni 8 e 9 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A3956

DECRETO 1° luglio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio I.V.A. di Verona in data 12 maggio 1995 (dalle ore 10,30 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

ufficio del registro di Clusone in data 26 maggio 1995 (dalle ore 9,30 alle ore 11,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia, sezione staccata di Trapani, in data 17 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Veneto:

ufficio I.V.A. di Verona in data 12 maggio 1995.

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Clusone in data 26 maggio 1995.

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Trapani, in data 17 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A3957

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 luglio 1995.

Approvazione delle nuove tariffe postali per la spedizione dei pacchi nel regime interno.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

Visto il contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato, ai sensi dell'art. 8 della legge predetta, in data 17 gennaio 1995, ed in particolare l'art. 9, comma 1, del contratto di programma, in cui si prevede che l'Ente poste italiane determina annualmente le tariffe tecnico economiche di riferimento per ciascun servizio e relative all'esercizio successivo;

Vista la nota dell'Ente poste italiane in data 29 maggio 1995 con cui si dà comunicazione della delibera del consiglio d'amministrazione dell'EPI, assunta in data 26 maggio 1995, avente ad oggetto «Determinazione delle tariffe per la spedizione dei pacchi» (prot. 189/2.A);

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1995 e la nota di indirizzo allegata;

Considerato che la prima manovra tariffaria da valutarsi secondo i criteri analitici stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 9 sarà quella proposta per le tariffe da applicare relativamente al 1996;

Considerato che, le proposte avanzate risultano finalizzate al risanamento economico finanziario della gestione;

Considerato che le attuali tariffe per la spedizione dei pacchi sono state fissate nel 1990;

Considerato che, pur in mancanza dei dati analitici, la manovra tariffaria «è fondata su un primo adeguamento ai costi effettivi secondo il principio informatore dell'equa correlazione tra tariffe e costi medi», secondo quanto dichiarato nella nota dell'E.P.I. del 23 febbraio 1995 avente per oggetto «Determinazione delle tariffe per la spedizione dei pacchi»;

Considerato che la nuova proposta tariffaria relativa alla spedizione dei pacchi aderisce alla ipotesi di un progressivo assorbimento dell'aumento proposto;

Considerato che va altresì garantita la necessaria certezza agli operatori che debbano a loro volta pianificare la propria attività anche attraverso una pubblicizzazione delle modificazioni tariffarie che sia coerente alla tempistica della loro introduzione;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe di spedizione dei pacchi di cui in premessa sono determinate come segue:

da 0 a 3 kg.	L. 3.500
fino a 5 kg.	» 7.000
fino a 10 kg.	» 9.000
fino a 15 kg.	» 10.000
fino a 20 kg.	» 13.000

Art. 2.

Le presenti tariffe entrano in vigore dal 15 luglio 1995.

Art. 3.

Ai fini di un corretto adempimento di quanto previsto nel contratto di programma in materia di tariffe, si trasmette in allegato una nota di indirizzo e di raccomandazione che è finalizzata alla tempestiva predisposizione da parte dell'Ente di tutta la documentazione per la verifica da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle modalità di calcolo e determinazione delle tariffe.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro: GAMBINO

95A3955

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1995), **coordinato con la legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrante con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 2.

Qualità dei servizi pubblici

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *b), e), f)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2.

1-bis. *I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica.*

2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5, comma 2, lettere *b), e)* ed *f)*, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:

a) (*omissis*);

b) coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

c)-d) (*omissis*);

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo».

— Con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1994, è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Uffici relazioni con il pubblico

1. All'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis.* Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione *e all'accelerazione* delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione *e ai documenti amministrativi.*

5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-*bis*, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 12 (*Ufficio relazioni con il pubblico*). — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-bis. *Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione.*

5-ter. *L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma* 5-bis, *ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.*

5-quater. *Le disposizioni di cui ai commi* 5-bis *e* 5-ter, *a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.».*

La legge n. 241/1990, sopracitata, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Il capo III della predetta legge (articoli 7-13) tratta dalla partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 3-*bis*.

Conferenza di servizi

1. *Dopo il comma 2-*bis *dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:*

*«2-*ter. *Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis *si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dal decreto qui pubblicato:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. *La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazioneprocedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.*

2-bis. *Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.*

2-ter. *Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis *si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbiche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.*

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

Art. 3-*ter*.

Rimedi per l'inosservanza dei termini

1. *Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione.*

2. *I serizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art 2 della legge n. 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dell'art. 20 del medesimo decreto, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, e dell'art. 59 dello stesso decreto, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato, da ultimo, dall'art. 2 del D.L. 28 giugno 1995, n. 260, in corso di conversione in legge:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*, comma 3. — Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

«Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali)*. — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica

gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più, amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvolgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

«Art. 59 *(Sanzioni disciplinari e responsabilità)*. — 1. per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previo tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero, di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove, i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicono cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417».

Art. 3-*quater*.

Servizio di controllo interno

1. *Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.*

2. *Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministero in posizione di autonomia.*

3. *Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.*

4. *Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attivià amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito.*

5. *Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:*

a) *accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;*

b) *svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;*

c) *stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.*

6. *Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.*

7. *I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 3-*ter*.

Art. 3-*quinquies*.

Conclusione di accordi

1. *All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. *Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 241/1990, più volte citata, come sopra modificato:

«Art. 11. — 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1-bis. *Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.*

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dell'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

Art. 4.

Comunicazione per mobilità regionale e trasferimento di dipendente pubblico eccedente

1. Nel comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «possono parimenti dare comunicazioni di tale vacanze» sono sostituite dalle seguenti: «danno parimenti comunicazioni di tali vacanze».

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.

3. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1° settembre 1993 è riservato ai trasferimenti per mobilità del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 724/1994 reca misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Si trascrive il testo dei commi 6, 7 e 8 (richiamati dal comma 9), del citato comma 9 e del comma 14 (come sopra modificato) del relativo art. 22:

«6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette.

7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilità che può avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilità nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive può essere utilizzato, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di *handicap* purché risulti in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto art. 4, in modo tale da contenere le assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni.

10-13. *(Omissis)*.

14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 9, lettera *a)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilità *danno parimenti comunicazioni di tali vacanze* alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilità di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facoltà di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti già in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento può essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'art. 19, comma 2, ultima parte, all'art. 19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439».

Art. 4-bis.
Procedura semplificata per studi e progetti

1. *La procedura semplificata prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, si applica anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996*

Riferimenti normativi:

— Il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) prevede che: «Al fine di non ostacolare i processi di automazione in atto, in fase di prima attuazione del presente decreto l'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994».

Art. 4-ter.
Pareri resi dall'Autorità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

1. *L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:*

«Art. 8. — 1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.

2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. n. 39/1993 reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Gli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recitano:

«Art. 5. — I progetti di contratti devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 600.000.000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 300.000.000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4.

Il Consiglio di Stato darà il parere, tanto sulla regolarità del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterrà di chiedere.

Il parere del Consiglio di Stato sarà dal ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione.

Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al Consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte».

«Art. 6. — Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

Se l'importo previsto superi le lire 150.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere».

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 60.000.000».

«Art. 9. — Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7 prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il parere.

Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al Consiglio di Stato, quando l'importo preveduto in cifra non eccedente le lire 60.000.000 venga nel fatto a superare tale somma».

I limiti di somma di cui agli articoli sopra riportati sono stati così elevati dall'art. 20, comma 4, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, con assorbimento dei precedenti aumenti.

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 241/1990, più volte richiamata, è il seguente:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

Art. 5.

Intervento straordinario nel Mezzogiorno e nelle aree depresse

1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, le amministrazioni competenti agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.

2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario *ad acta* che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. n. 96/1993 reca: «Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

— Il D.L. n. 123/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse. Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, in corso di conversione in legge, il cui art. 7 (del quale se ne trascrive il testo) sostituisce, con identica formulazione, l'art. 6 del decreto legge non convertito:

«Art. 7 *(Relazione al Parlamento)*. — 1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità delle decisioni adottate dell'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresì al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5*b* e in quelli ammessi alla deroga dell'articolo 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate».

Art. 5-*bis*.

Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. *I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

2. *Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, sono a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Il corso ha la durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonchè presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente)*. — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essre altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Il corso ha la durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonché presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale.

5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalità di accesso:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni;

e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalità di rimborso di cui al comma 5.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

9. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 è attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'articolo 2, continua ad applicarsi l'art. 1-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19».

— Il D.P.C.M. n. 439/1994 approva il regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(Art. 1, comma 1)

1) Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria:

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686;
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
- D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349;
- Legge 20 novembre 1987, n. 472;

2) Procedimento di iscrizione nel registro degli istituti scolastici associati al sistema IBO e istituzioni di baccellierato internazionale:

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

3) Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti:

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
- D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

4) Procedimento di prevenzione incendi:

- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
- Legge 26 luglio 1965, n. 966;

5) Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:

- Legge 28 luglio 1971, n. 585;
- D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

6) Procedimento per la riassegnazione dei fondi passivi perenti:

- Legge 23 agosto 1988, n. 362;

7) Procedimento di versamento e rimborso dell'IVA - tenuta registri:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 31, co. 3°, art. 39;
- D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 31, art. 6;

8) Procedimento relativo all'attività dei Centri di servizio - pagamento dei tributi evasi IVA, IRPEF, ILOR, IRPEG:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 31, co. 3°;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 28, co. 36-*bis*;
- D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1977, n. 31;
- D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787;

9) Procedimenti in materia di collocamento ordinario:

- Legge 29 aprile 1949, n. 264;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo .1995, n. 95;

10) Procedimenti in materia di collocamento obbligatorio:

- Legge 2 aprile 1968, n. 482;
- Legge 3 giugno 1971, n. 397;
- Legge 29 marzo 1985, n. 113;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345;

11) Procedimenti di organizzazione e gestione dell'Officina ortopedica di Vigorso di Budrio:

- Legge 10 maggio 1982, n. 251, art. 19;

12) Procedimento per la denuncia di infortuni e di malattie professionali in agricoltura:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

13) Procedimento per la determinazione delle basi retributive per la liquidazione dell'indennità per l'invalidità temporanea e della rendita per infortuni sul lavoro:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

14) Procedimento in materia di accentramento degli adempimenti assicurativi per gli infortuni sul lavoro:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 12;

15) Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 47;

16) Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 178;

17) Procedimento per la tutela dell'integrità psicofisica dell'infortunato sul lavoro:

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 12;

18) Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:

- D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 40, co. 2°;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Legge 29 febbraio 1988, n. 48;

19) Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:

- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, articoli 21, 22;
- D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 19;
- Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 7;

20) Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:

- Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2;

21) Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:

- Legge 30 aprile 1969, n. 153;
- D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

22) Procedimento di liquidazione di sovvenzioni statali - accantonamento somme a garanzia di crediti previdenziali:

- Legge 29 novembre 1952, n. 2388, art. 10, co. 4°;
- Legge 14 agosto 1967, n. 800, art. 39;
- Legge 8 gennaio 1979, n. 7, art. 2;

23) Procedimento relativo al computo dei servizi ai fini della pensione, con o senza riscatto:

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
- Legge 22 giugno 1954, n. 523;

24) Procedimento di costituzione della posizione assicurativa:

- Legge 2 aprile 1958, n. 322;

25) Procedimento di riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita:

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032;

26) Procedimento relativo alla determinazione della misura del contributo di solidarietà al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti INPS:

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 25;

27) Procedimento relativo alla determinazione dell'elenco delle malattie professionali per le quali ricorre l'obbligo di denuncia all'ispettorato del lavoro, nonché alle modificazioni o integrazioni della tabella delle malattie professionali:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 3, 139;

28) Procedimento relativo alla autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale agli enti che intendono operare in tutto il territorio nazionale per compiere esami medici di cui al capo VIII del D.P.R. n. 1124/65:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 161;

29) Procedura di trattenuta e versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale posto a carico dei pensionati:

- Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articoli 5, 13;

30) Procedura di riemissione ad eredi di ratei maturati e non riscossi da pensionati deceduti:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

31) Procedimento di autorizzazione alla produzione e vendita di mangimi:

- Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 6;
- Legge 8 marzo 1968, n. 399;
- D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152;

32) Procedimenti per la valutazione della compatibilità urbanistica di tutte le opere pubbliche statali o di interesse statale e delle infrastrutture aeroportuali ad eccezione delle costruzioni riguardanti la difesa della nazione:

- Legge 8 luglio 1986, n. 349;

33) Procedimento per la creazione dei parchi:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

34) Procedimento di accertamento di inflazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 27;

35) Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, co. 6;
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, co. 27;

36) Procedimento per la concessione dell'autorizzazione ad eseguire opere nelle aree soggette a vincoli ambientali:

- Legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- Legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

37) Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- Legge 30 aprile 1969, n. 153;
- Legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 29;
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Legge 11 marzo 1988, n. 67;
- Legge 9 marzo 1989, n. 88;
- D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 14, co. 14;
- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3;

38) Procedimento in materia di ricorso straordinario al Capo dello Stato:

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

39) Procedimento relativo al cambiamento o aggiunta di cognome:

- R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, articoli 153-164;

40) Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

- Legge 24 aprile 1941, n. 392;
- Legge 25 giugno 1956, n. 702;
- Legge 15 febbraio 1957, n. 26;

41) Procedimento per la locazione di immobili di proprietà privata da destinare a sedi di istituti archivistici:

- R.D. 20 giugno 1929, n. 1058;

42) Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367;
- Legge 6 febbraio 1985, n. 15;
- Legge 22 dicembre 1990, n. 401;

43) Procedimento per la stipula da parte delle rappresentanze all'estero di contratti per la fornitura di beni e servizi e per la gestione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo:

- D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 86;
- D.P.R. 27 gennaio 1990, n. 116;
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, come sostituito dall'art. 44 della legge 30 dicembre 1994, n. 724;
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;

44) Procedimento per l'effettuazione di interventi di emergenza nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo:
- Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177;

45) Procedimento di accreditamento dei contributi agli enti gestori di iniziative scolastiche:
- Legge 3 marzo 1971, n. 153;

46) Procedimento di acquisto di immobili, accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché donazioni o lasciti in favore di enti:
- Codice civile, art. 17;
- Disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
- Legge 5 giugno 1850, n. 1037;
- Legge 21 giugno 1896, n. 218;
- R.D. 26 luglio 1896, n. 361;
- R.D. 26 giugno 1864, n. 1817;
- Legge 30 aprile 1969, n. 153;

47) Procedimento per la concessione di indennità, di sistemazione e di reinsediamento ai profughi italiani:
- Legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- Legge 15 ottobre 1991, n. 344;

48) Procedimento di approvazione di prodotti antincendio:
- Decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934
- *G.U.* 28 settembre 1934, n. 228;
- Decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982 - S.O. a *G.U.* 20 gennaio 1983, n. 19;
- Decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992 - *G.U.* 19 marzo 1992, n. 66;

49) Procedimenti per la concessione di autorizzazioni di pubblica sicurezza di competenza comunale:
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

50) Procedimenti di autorizzazione prefettizia per acquisti o alienazioni ai comuni e alle province:
- Legge 26 giugno 1896, n. 218, art. 2;
- R.D. 26 luglio 1896, n. 361;

51) Procedimenti di nomina a guardia giurata e di autorizzazione prefettizia per rilascio di porto d'armi:
- D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871;
- Legge 17 aprile 1956, n. 561;
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 249;

52) Procedimento per la realizzazione di opere pubbliche:
- Legge 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4;

53) Procedimento relativo al nulla osta delle regioni per progetti di opere pubbliche che non attraversano zone sottoposte a vincoli idrogeologici:
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 69;

54) Procedimento relativo all'autorizzazione ad eseguire opere pubbliche in zone dichiarate sismiche:
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2 e segg.;

55) Procedimento di ristrutturazione di strutture esistenti nel cimitero:
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 106;

56) Procedimento di tumulazione privilegiata:
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 105;

57) Procedimento di riconoscimento proprietà terapeutiche acque minerali utilizzate in loco:
- R.D. 28 settembre 1919, n. 1924;
- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

58) Procedimento di notifica di nuove sostanze chimiche da immettersi sul mercato:
- D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927;

59) Procedimenti per la costituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello scolastico e territoriale e procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per la disciplina degli esami terminali, per la organizzazione dell'insegnamento, per le articolazioni interne delle dotazioni organiche, per gli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori; procedimenti per i concorsi a cattedre e a posti di personale ispettivo, direttivo e educativo, per la mobilità e l'utilizzazione del personale scolastico in sovrannumero, per la stipula di contratti di collaborazione per le attività didattiche:
- Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Legge 5 aprile 1969, n. 119;
- D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

60) Procedimento in materia di incompatibilità per il personale scolastico in relazione ad altre attività:
- Legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

61) Procedimento di disciplina dell'obbligo scolastico:
- Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

62) Procedimento in materia di tasse scolastiche:
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

63) Procedimento in materia di adempimenti giuridico-funzionali e tecnici riguardanti gli autoveicoli e la loro circolazione, immatricolazione, rilascio targhe, revisione, demolizioni, passaggi di proprietà, sportello unico per l'automobilista:
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articoli 93, 94, 101, 102, 180;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

64) Procedimento per il pagamento delle tasse automobilistiche:
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

65) Procedimento per la costruzione di infrastrutture aeroportuali:
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81;

66) Procedimento in materia di vidimazione dei libri contabili:
- Codice civile artt. 2216, 2217;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

67) Procedimento in materia di operazioni doganali:
- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
- Legge 13 luglio 1984, n. 302;
- D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254;

68) Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336, 338;
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;

69) Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:
- Legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
- D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767;
- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19;

70) Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'ISPESL:
- R.D. 12 maggio 1927, n. 824;
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 129, 131;
- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497;

71) Procedimento per la richiesta di ammissione alla Cassa integrazione ordinaria:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativi regolamenti di attuazione;
- Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- Legge 19 luglio 1994, n. 451;

72) Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria
- Legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- Legge 19 luglio 1994, n. 451;

73) Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:
- Legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 1;
- Legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 5;

74) Procedimento per l'erogazione delle pensioni di invalidità e per il controllo degli stati invalidanti:
- Legge 12 giugno 1984, n. 222;
- Legge 15 ottobre 1990, n. 295, art. 1, co. 7;

75) Procedimento per l'autorizzazione al pagamento rateale fino a 36 mesi dei debiti contributivi
- Legge 7 dicembre 1989, n. 389;

76) Procedimento per la richiesta di rimborso a domanda di contribuzioni indebite:
- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818;

77) Procedimento per la concessione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia:
- Legge 6 agosto 1975, n. 427;

78) Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche;

79) Procedimento di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e di accertamento dei relativi requisiti tecnico-professionali:
- Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46;

80) Procedimenti per i ricorsi gerarchici delle imprese artigiane avverso le decisioni degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, delle giunte delle camere di commercio, delle stazioni sperimentali per l'industria:
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Legge 25 gennaio 1994, n. 84, articoli 4, 7;

81) Procedimenti per i ricorsi in via amministrativa previsti dalla legge n. 689 del 1981:
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;

82) Procedimento per l'assegnazione del marchio di identificazione dei metalli preziosi:
- Legge 30 gennaio 1968, n. 46, art. 10;
- D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1496, articoli 15, 21;

83) Procedimento per il ricorso al credito da parte di imprese artigiane:
- Legge 10 ottobre 1975, n. 517;
- Legge 27 marzo 1987, n. 121;

84) Procedimento per la iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:
- Legge 11 giugno 1971, n. 426;
- Legge 17 marzo 1993, n. 63, art. 1;
- Legge 12 agosto 1993, n. 310;

85) Procedimento in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica:
- Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- Legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- Legge 4 dicembre 1993, n. 493;

86) Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:
- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26;
- Legge 8 agosto 1985, n. 431;

87) Procedimenti per la concessione di finanziamenti agevolati ed incentivazioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese:
- Legge 5 ottobre 1991, n. 317;

88) Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:
- Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

89) Procedimento per la concessione di agibilità:
- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;
- D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, articoli 6, 10;
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

90) Acquisizione dei beni culturali mediante prelazione, acquisto diretto o esproprio:
- Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

91) Istituzione, distribuzione e vendita dei biglietti d'ingresso ai monumenti, gallerie, scavi di antichità dello Stato:
- R.D. 11 novembre 1885, n. 3191;
- Legge 26 novembre 1955, n. 1317;
- Legge 23 luglio 1980, n. 502;

92) Procedimenti relativi alla partecipazione italiana alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale:
- Legge 6 febbraio 1992, n. 180;

93) Procedimenti relativi alla realizzazione dei progetti promossi nel campo della collaborazione con i Paesi dell'Est europeo da parte di enti pubblici e morali:
- Legge 26 febbraio 1992, n. 212;
- Legge 26 febbraio 1987, n. 49;

94) Procedimento di riscossione delle sanzioni in materia valutaria:
- D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;

95) Procedimento per i servizi in economia del Ministero del tesoro:
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- D.P.R. 11 gennaio 1977, n. 359;

96) Procedimento per il compenso ai componenti le commissioni di sorveglianza sugli archivi:
- D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

97) Procedimento di autorizzazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici:
- D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026;

98) Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali:
- D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175;

99) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera da impianti industriali:
- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

100) Procedimento di dispensa dal servizio per inabilità fisica:
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

101) Procedimento di trasferimento di personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli della Polizia di Stato.
- D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339;
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
- D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738;

102) Procedimento di spesa per la locazione di immobili privati da destinare ad uso di uffici pubblici:
- R.D. 20 giugno 1929, n. 1058;

103) Procedimento per il risparmio idrico:
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

104) Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

105 Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato:
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

106) Procedimento per l'adozione dei programmi e per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo:
- Legge 18 maggio 1989, n. 183;

107) Procedimento di nomina in ruolo degli impiegati civili dello Stato:
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 10;

108) Giuramento di fedeltà degli impiegati civili dello Stato:
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11;

109) Procedimento di collocamento fuori ruolo degli impiegati civili dello Stato:
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 58;

110) Procedimento in materia di scioglimento d'autorità delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore:
- Legge 14 dicembre 1947, n. 1577;

111) Procedimento in materia di sostituzione del liquidatore delle società cooperative in liquidazione volontaria:
- Codice civile, art. 2545.

ALLEGATO 2

SERVIZI PUBBLICI
(Art. 2, comma 1)

- Sanità
- Assistenza e previdenza sociale
- Istruzione
- Comunicazioni e trasporti
- Energia elettrica
- Acqua
- Gas
- Altri settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2.

95A4039

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti».

Il decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1995.

95A3968

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 luglio 1995

Dollaro USA	1614,77
ECU	2143,45
Marco tedesco	1156,88
Franco francese	332,53
Lira sterlina	2573,78
Fiorino olandese	1032,86
Franco belga	56,303
Peseta spagnola	13,364
Corona danese	297,16
Lira irlandese	2636,11
Dracma greca	7,135
Escudo portoghese	10,986
Dollaro canadese	1192,59
Yen giapponese	18,561
Franco svizzero	1392,04
Scellino austriaco	164,50
Corona norvegese	260,40
Corona svedese	223,03
Marco finlandese	376,40
Dollaro australiano	1153,75

95A4040

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 giugno 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 giugno 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 29 settembre 1995 è di L. 97,44, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 29 dicembre 1995 è di L. 94,93 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 28 giugno 1996 è di L. 90,00, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A4022

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.512XVJ(715) del 27 maggio 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Night Stars di colore violetto» che la società Sala Firework S.r.l. intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik Gmbh - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A3973

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ritiro dal commercio della specialità medicinale Soluzione mista da 500 cc. - Lotto B2 prep. 18 ottobre 1994 sc. 17 ottobre 1997

Ai sensi degli articoli 14 e 25 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza telegrafica del 30 giugno 1995 il Ministero della sanità ha disposto il ritiro cautelativo dal commercio nonché il sequestro con divieto di vendita e di utilizzazione del prodotto di seguito indicato:

Soluzione mista da 500 cc. - Lotto B2 prep. 18 ottobre 1994 sc. 17 ottobre 1997, prodotto e commercializzato in Italia dalla ditta Sifra, via Camagre, 41, Isola della Scala (Verona).

Il provvedimento trae origine dall'esame colturale eseguito dal laboratorio di microbiologia div. I dell'ospedale Spallanzani di Roma.

95A3996

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Applicazione del regolamento U.E. n. 3381/94, concernente il regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso (alta tecnologia).

A partire dal 1° luglio 1995, in attuazione del regolamento n. 3381/94 e della decisione n. 94/942 PESC del Consiglio dell'Unione europea (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 367 e L 90 del 31 dicembre 1994), le procedure relative alle esportazioni di beni a duplice uso sono così modificate:

sono soggetti ad autorizzazione l'esportazione ed il transito dei beni a duplice uso inclusi nell'allegato I alla decisione n. 94/942 PESC del Consiglio dell'Unione europea, pertanto l'elenco già in vigore, denominato «Tabella Export», è sostituito dal citato allegato I;

sono soggette ad autorizzazione anche le esportazioni di beni non compresi nell'Allegato I sopraindicato, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 del regolamento n. 3381/94;

non sono soggette ad autorizzazione le spedizioni tra Paesi comunitari; fanno eccezione quelle relative ai prodotti elencati negli allegati IV e V della menzionata decisione n. 94/942/PESC, che restano sottoposte ad autorizzazione individuale;

l'autorizzazione, disciplinata dal regolamento n. 3381/94, è rilasciata, in base a quanto disposto dalla legge 27 febbraio 1992, n. 222, dal Ministero del commercio con l'estero, su richiesta dell'operatore; la domanda in carta libera deve essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo comunitario, disponibile presso le camere di commercio e le associazioni di categoria, il cui modello è allegato al presente comunicato;

per tutte le operazioni fa fede unicamente l'esemplare originario del modulo autorizzativo (modulo n. 1 «autorizzazione»);

l'autorizzazione è valida in tutta la Comunità e pertanto può essere utilizzata, in tutto o in parte, anche presso dogane estere; analogamente l'autorizzazione emessa dalle autorità di un altro Stato membro può essere utilizzata, in tutto o in parte, presso le dogane italiane;

gli utilizzi delle autorizzazioni sono riportati dalle dogane sul retro del modulo comunitario;

il modulo comunitario di autorizzazione deve essere conservato a cura dell'operatore e presentato, a corredo della dichiarazione, alle autorità doganali, in occasione delle specifiche operazioni di esportazione e di transito; nei casi di spedizioni tra Paesi comunitari, il modulo autorizzativo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti ai fini dei controlli;

le richieste di proroga e modifica di autorizzazioni non scadute di validità devono essere inoltrate al Ministero del commercio con l'estero nel mese di scadenza, accompagnate dalla copia conforme dell'autorizzazione originaria, corredata dei relativi scarichi doganali.

95A3972

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università Bocconi di Milano sono vacanti due posti di professore di ruolo di prima fascia per la disciplina «finanza aziendale» - settore scientifico disciplinare: P02C «finanza aziendale», ed un posto di professore di ruolo di prima fascia per la disciplina «diritto commerciale» - settore scientifico disciplinare: N04X «diritto commerciale», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore di ruolo di prima fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3974

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 giugno 1995, n. 7, recante: «Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1995-96». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1995).

In calce alla circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 29, seconda colonna, dove è scritto: «Il direttore generale reggente dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo: GALLI», leggasi: «Il direttore generale reggente dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo: LAZZERESCHI».

95A3975

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G.C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P.Z S
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 0 0 9 5 *

L. 1.300